

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA

così composto:

Dott.ssa Mariacarla Sacco Dott.ssa Chiara Sapia

Dott.ssa Arianna Di Sero

Dott.ssa Michela Leone

Presidente Magistrato di Sorv. Rel. Esperto Esperto

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.1.2022 nel procedimento relativo a ,, detenuto presso la Casa Circondariale di L'Aquila, avente ad oggetto reclamo avverso rigetto dell'istanza di permesso premio (art. 30 bis e 30 ter O.P.), ha pronunciato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

L'interessato - detenuto in regime di 41 bis o.p., in espiazione della pena dell'ergastolo determinata con provvedimento di cumulo del 22.9.2009, Procura Generale di Palermo dalla comprensivo delle condanne di strage e omicidio aggravato dall'art. 7 L. 203/91 con decorrenza pena dal 16.4.1994 - avanzava richiesta di permesso premio rilevando di aver sottoscritto nel maggio 2010 una dichiarazione di dissociazione, di aver mantenuto condotta regolare all'interno dell'Istituto di Pena, di aver partecipato all'opera di rieducazione, di aver beneficiato della liberazione anticipata, di aver conseguito la laurea in Economia con il massimo dei voti, di non avere a suo carico procedimenti pendenti, di effettuare colloqui visivi esclusivamente con la moglie, il figlio, la mamma e la sorella. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 253/2019, valorizzava detti elementi per escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di un loro ripristino pure in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter o.p.. Il Magistrato di sorveglianza, superato positivamente il vaglio di ammissibilità, riteneva l'istanza non meritevole di accoglimento. Il rigetto si fondava sul parere negativo espresso dal Direttore previsione nel mancata dell'Istituto, sulla trattamentale della fruizione di permessi premio, sulla recente proroga del regime speciale 41 bis o.p. (2019) confermata dal Tribunale di Roma nel 2020, sulle informazioni trasmesse dalla DNA da cui emerge che _____ è stato riconosciuto colpevole dei più gravi delitti perpetrati da Cosa Nostra, tra cui l'omicidio dell'Onorevole Salvo Lima, la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio, gli attentati a Roma e Firenze, la piena operatività del mandamento mafioso di Brancaccio, testimoniata dalla recente ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di affiliati per 416 bis c.p., estorsioni aggravate dall'art. 7 L. traffico di stupefacenti, sulla attualità collegamenti con gli esponenti mafiosi della sua famiglia tra cui la sorella ____che, tornata in libertà nel 2003, riallacciava i rapporti con esponenti mafiosi e con il fratello recentemente condannato per omicidio e tentato omicidio, sulle informazioni trasmesse dalla Procura di Firenze dalle quali si evince che il detenuto non si è reso disponibile a rispondere alle rivoltegli dopo aver manifestato il proposito domande sulle informazioni trasmesse dalla Questura dissociarsi, Palermo da cui emerge che nel 2011 la Squadra Mobile accertava che una parte dei proventi delle attività estorsive poste in essere sul territorio di Brancaccio dagli esponenti mafiosi della stessa famiglia venivano puntualmente fatti pervenire ai congiunti dei fratelli sul provvedimento di confisca di numerosi beni e complessi aziendali riferibili ai fratelli emesso dal Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione, sulla relazione di sintesi dell'équipe della Casa Circondariale del febbraio 2021 da cui si evince che il detenuto non ha mantenuto sempre una condotta corretta riportando sanzioni fino al gennaio 2022 e che non riconosce pienamente le sue responsabilità in ordine ai reati commessi.

Avverso l'ordinanza di rigetto, proponeva reclamo il detenuto e il suo difensore lamentando che il Magistrato nel provvedimento non era stato impugnato non aveva considerato che attinto dall'ordinanza di custodia cautelare di cui sopra, che la sorella _____, con la quale intrattiene rapporti, è stata assolta dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. per non aver commesso il fatto, che ____ ha reciso qualsiasi rapporto con l'esterno, compreso quello con il fratello, ed effettua colloqui solo con la madre, la moglie, il figlio e la sorella, che la Corte di Appello di Palermo, in riforma del provvedimento di confisca del primo grado, revocava i sequestri e la confisca disposti dal Tribunale è stato assolto dal reato di di Palermo, che intestazione fittizia di cui all'art. 12 quinquies perché il fatto non sussiste. Rilevava, infine, che il Magistrato non aveva dato il giusto peso nella valutazione alla revisione critica dei

trascorsi criminali culminata nella dichiarazione di dissociazione dal clan di appartenenza nonchè al conseguimento della laurea in economia con 110 e lode.

Osserva il collegio che, con la pronuncia n. 253/2019, la Corte costituzionale subordina l'accoglimento della domanda di permesso premio alla avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, collegamenti. ripristino di tali del pericolo peculiarità del delitto associativo di cui all'art. 416 bis c.p. una verifica particolarmente nel caso in esame, impongono, rigorosa degli elementi idonei a superare la presunzione di criminalità organizzata, la collegamenti con di attualità sodalizio proporzionata alla forza del vincolo imposto dal criminoso. Ne consegue che "la presunzione di pericolosità sociale detenuto che non collabora, pur non più assoluta, virtù della sola regolare condotta superabile non certo in carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma in forza dell'acquisizione di altri, congrui soprattutto specifici elementi" (Corte cost., sent. n. 253 del 2019). In questa cornice, l'assenza di condotte di collaborazione con la giustizia, rilevanti ai sensi dell'art. 58-ter o.p., così come richiamato dall'art. 4-bis, comma 1,0.p., la manifestazione di la dichiarazione dopo indisponibilità a rispondere, dissociazione, alle domande postegli dalla Procura di Firenze nel 2009 e nel 2020, il ruolo assolutamente apicale rivestito in seno al mandamento mafioso di Brancaccio, la piena operatività di quest'ultimo - come attestato da tutte le informazioni trasmesse Procura della dagli organi investigativi (DNA, DDA Palermo, Repubblica di Firenze e Questura) - i contatti con la sorella 'condannata per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. con sentenza irrevocabile nel 2003 e assolta per lo stesso titolo con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15.12.2017 nella cui motivazione, tuttavia, si dà atto dei contatti, pur ritenuti leciti, intrattenuti dopo l'espiazione della pena per il reato associativo, con _____, esponente di spicco del mandamento), la recente proroga del regime di cui all'art. 41 bis o.p., la solo parziale ammissione delle responsabilità per i gravissimi delitti per i quali è stato condannato, desunta dalla relazione di sintesi Casa Circondariale di L'Aquila, sono circostanze manifestano il rischio concreto ed attuale della ripresa dei collegamenti con il gruppo criminale di riferimento da parte del reclamante in caso di fruizioni di permessi premio, come affermato dal Magistrato di sorveglianza nel provvedimento impugnato, che non possono essere superate dalle pur pregevoli deduzioni della difesa sopra riportate.

Il Tribunale, sulla base delle considerazioni sopra esposte ritiene pienamente condivisibili le valutazioni adottato dal Magistrato di sorveglianza nel provvedimento di rigetto di talchè il reclamo deve essere rigettato;

P.Q.M.

Sentito il parere del P.G.;

Visti gli art. 30 bis e 30 ter O.P.

(Dr.ssa VA

RIGETTA il reclamo proposto da ______, in epigrafe generalizzato, avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila n. 2337/2021 (n. SIUS 2021/48) del 21.7.2021.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in L'Aquila, il 27 gennaio 2022

IL MAGISTRATO EST.
Dott.sea, Chiara Sapia

Mariacaría Sacco

4